



COMUNE DI VALGANNA

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2008

COMUNE DI VALGANNA
Provincia di Varese
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO	4
Articolo 2 - COMPETENZE	4
Articolo 3 - RESPONSABILITÀ	4
Articolo 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	5
Articolo 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	5

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Articolo 6 - CAMERA MORTUARIA	6
-------------------------------	---

CAPO III FERETRI

Articolo 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	7
Articolo 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	7
Articolo 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	7
Articolo 10 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI	8
Articolo 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	9

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	10
Articolo 13 - TRASPORTI FUNEBRI	10
Articolo 14 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO	10
Articolo 15 - ORARIO DEI TRASPORTI	10
Articolo 16 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI	11
Articolo 17 - RITI RELIGIOSI	11
Articolo 18 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	11
Articolo 19 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	11
Articolo 20 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	12
Articolo 21 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	12
Articolo 22 - TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	12
Articolo 23 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI	12

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Articolo 24 - CIMITERO	14
Articolo 25 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA	14
Articolo 26 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	14
Articolo 27 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	14

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

Articolo 28 - DISPOSIZIONI GENERALI	16
Articolo 29 - PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE ART. 6 REG. REGIONALE 6/2004	16

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30 - INUMAZIONE	18
Articolo 31 - CIPPO	18
Articolo 32 - TUMULAZIONE	18

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - AUTORIZZAZIONI - REGISTRI - ESUMAZIONI ORDINARIE	20
Articolo 34 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	20
Articolo 35 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	20
Articolo 36 - ESTUMULAZIONI	21
Articolo 37 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	21
Articolo 38 - RACCOLTA DELLE OSSA	22
Articolo 39 - OGGETTI DA RECUPERARE	22
Articolo 40 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	22

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 41 - CREMATORIO	23
Articolo 42 - CREMAZIONE	23
Articolo 43 - URNE CINERARIE	23

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Articolo 44 - GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO	24
Articolo 45 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	24
Articolo 46 - DIVIETI SPECIALI - SANZIONI	24
Articolo 47 - RITI FUNEBRI	25
Articolo 48 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI	25
Articolo 49 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	25
Articolo 50 - MATERIALE ORNAMENTALE	25

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51 - SEPOLTURE PRIVATE	26
Articolo 52 - DURATA DELLE CONCESSIONI	27
Articolo 53 - MODALITÀ DI CONCESSIONE	27
Articolo 54 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	27
Articolo 55 - MANUTENZIONE	28

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 56 - DIVISIONE, SUBENTRI	29
Articolo 57 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO	29
Articolo 58 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	29
Articolo 59 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE	30

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 - REVOCA	31
Articolo 61 - DECADENZA	31
Articolo 62 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	32
Articolo 63 - ESTINZIONE	32

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 - ACCESSO AL CIMITERO	33
Articolo 65 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	33
Articolo 66 - RESPONSABILITÀ	33
Articolo 67 – COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA E POSA MONUMENTI	33
Articolo 68 - ORARIO DI LAVORO	34
Articolo 69 - VIGILANZA	34
Articolo 70 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	34

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 71 - FUNZIONI	35
Articolo 72 - DIVIETI	35

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 73 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	36
Articolo 74 - CATASTO CIMITERIALE E REGISTRAZIONI	36
Articolo 75 - ANNOTAZIONI IN CATASTO CIMITERIALE	36
Articolo 76 - SCEDARIO DEI DEFUNTI	36
Articolo 77 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI	36

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	37
Articolo 79 - CAUTELE	37
Articolo 80 - CONCESSIONI PREGRESSE	37
Articolo 81 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE. MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO	37
ALLEGATO "A" TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI	38

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione all' art. 9 della Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 (Norme in materia di attività dei servizi necroscopici, funebri e servizi cimiteriali) e Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) nonché in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI, del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati ai decessi dei cittadini in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. **Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate del Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del RESPONSABILE DEL SERVIZIO dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del decreto Legislativo n. 267/2000.**
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti in economia, in appalto e concessione, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo servizio individuato dalla competente autorità sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e del responsabile di servizio , nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi atti di gara, dal contratto dei servizi e dalla carta dei servizi.
5. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - per responsabile del servizio di polizia mortuaria, il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile;
 - . . . per responsabile dei servizi cimiteriali, il responsabile dell'Ufficio Tecnico che è responsabile della gestione in economia del servizio ovvero della vigilanza e dei rapporti con il privato che abbia ottenuto l'appalto o la concessione del servizio;
 - . . . per responsabile della custodia del cimitero l'appaltatore stabilmente addetto a tale compito.

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso in appalto o concessione, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente del concessionario, dell'appaltatore o del pubblico, difformi dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. **Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:**
 - la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
 - la visita necroscopica ed il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune per stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa a seguito di dichiarazione del servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000 n. 328 e del regolamento comunale per l'erogazione del servizio sociale;
 - il feretro, l'inumazione e la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria per le salme di defunti indigenti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo i criteri e nella misura stabiliti nelle tabelle indicate "A" al presente regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. 285, del 10.9.1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta
2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso l'ufficio comunale e al cancello d'ingresso del cimitero :
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decaduta o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.
3. Le tariffe dei servizi funerari sono esposte, in apposita bacheca, presso l'ufficio comunale. Presso il medesimo ufficio è sempre disponibile un dépliant informativo contenente le norme essenziali del regolamento e le tariffe per i servizi funerari.
4. **Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi degli art.42, 2° comma, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale. Può inoltre, ai fini della tutela del dolente, stabilire accordi con soggetti abilitati volti al contenimento ed alla trasparenza dei costi e del servizio funebre, lasciando impregiudicato il diritto di scegliere liberamente l'impresa.**

CAPO II **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE**

Articolo 6 - Camera mortuaria

1. Il Comune provvede alla camera mortuaria in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 285/90.
2. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Sindaco.
3. Nella camera mortuaria di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.
4. Qualora la permanenza del feretro nella camera mortuaria si protragga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia quella prevista dall'art. 9, lettera b), del presente regolamento, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante.
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. deterrà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno dolce con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e allegato 3 regolamento regionale n. 6/2004;
 - b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e allegato 3 regolamento regionale n. 6/2004;
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, se il trasporto è per o dall'estero;
- d. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai km 100:
 - . . . è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- e. cremazione:
 - . . . la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - . . . la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
 - . . . la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285).
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 (Circolare esplicativa M.S. n. 24, del 24.6.1993).

Articolo 10 - Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, 1° comma, lettere a) ed e), primo alinea, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Trovano applicazione gli articoli dal 2028 al 2032 del Codice Civile per la riscossione coattiva.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del settore servizi – sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, sulla base di parametri fissati periodicamente dalla Giunta Comunale.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali ceremonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. **I funerali verranno comunicati alla Polizia Locale per lo svolgimento degli stessi affinchè vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.**
6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto alla Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Articolo 13 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, aventi caratteristiche e requisiti di cui all'art. 37 del Regolamento Regionale n. 6 previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2, del citato D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Articolo 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a carico di chi li richiede:
b) gratuiti quando si verificano le condizioni previste dall'art. 10 .
2. Il trasporto dei cadaveri, in caso di sinistro di qualsivoglia natura, dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
3. Nei casi previsti dal 1° comma, lettera a), del presente articolo, ove il servizio non sia esercitato da comune con diritto di privativa , il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale può richiedere il pagamento di un diritto fisso e l'applicazione dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 6/2004 per servizi obbligatori.

Articolo 15 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse, antimeridiane e pomeridiane, stabilite nel modo indicato nell'art. 12. Con apposito provvedimento il Sindaco disciplina le modalità operative integrative delle norme del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 16 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi in località che con il mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore. Per le autorizzazioni, le verifiche i requisiti non espressamente qui disciplinati si fa riferimento al Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispositive relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vietи nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o Cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque competente ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 396/2000, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile o in alternativa l'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13).
7. Per i motivi di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

Articolo 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati e nel rispetto dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Articolo 22 - Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Articolo 23 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal comune.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e

recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

TITOLO II

CIMITERO

CAPO I **CIMITERO**

Articolo 24 - Cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri esistenti siti in territorio comunale.

Articolo 25 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di concessionario ovvero di incaricato di pubblico servizio, gestore dei servizi cimiteriali.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali, salvo che non si tratti di cappelle, tombe di famiglia.
4. Compete esclusivamente al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, cremazioni e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 vengono espletate dal gestore servizi cimiteriali.
5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero della frazione di Ghirla è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Si fa atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremate a cura ed onore dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme o i resti di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Nel cimitero possono altresì essere ricevuti i cadaveri, nonché i resti mortali delle persone per le quali la residenza nel comune sussisteva prima del ricovero in centro di riposo o di cura sito in altro Comune presso

il quale, dopo il ricovero, è stata trasferita e mantenuta fino alla data della morte, avendo la famiglia, ove esistente, la residenza nel Comune di Valganna

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE**

Articolo 28 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 15 Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e dal successivo art. 31 del presente regolamento.

Articolo 29 - Piano di espansione cimiteriale art. 6 Regolamento Regionale 6/2004

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale può adottare un piano di espansione cimiteriale che recepisca le necessità previste del servizio nell'arco di almeno venti anni con le finalità di favorire le sepolture per inumazione e cremazione.
2. **Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL. Si applica l'art. 139 del Decreto Legislativo n. 267/2000.**
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione e di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f. dell'eventuale esistenza di zone soggette a tutela monumentale nonché di monumenti funerari di pregio.
4. Nel cimitero sono individuati, in relazione alle disponibilità nel tempo, spazi o zone da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;
 - b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe e cappelle);
 - d. tumulazioni individuali (loculi e tombini);
 - e. cellette ossario;
 - f. ossario comune;

- g. cinerario comune.
- 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
- 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetto edilizio che tenga conto, sia per l'aspetto strutturale, sia per l'aspetto ornamentale, della peculiarità del rito.

CAPO III **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Articolo 30 - Inumazione

Le sepolture per inumazione sono previste nei campi ed hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Articolo 31 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà iscritto a cura del Comune o di chi per esso, una targhetta il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di copri tomba di superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 110 dal piano di campagna.
4. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Articolo 32 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi, tombini, cellette ossario e cinerarie o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o indeterminato le spoglie mortali se risulta dal contratto di concessione stipulato prima del 10/02/1976. La tumulazione di resti ossei o ceneri in giardini è a totale carico del richiedente come da tariffa, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta; a copertura di detti rischi deve essere costituito deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria o assicurativa come da tariffa, da costituirsi presso la Tesoreria comunale; il suddetto deposito verrà svincolato al completamento positivo delle operazioni di cui sopra, certificate dal Responsabile Servizi Cimiteriali, che esercita la vigilanza sulle operazioni svolte.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

CAPO IV **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 33 - Autorizzazioni - Registri - Esumazioni ordinarie

E' compito del responsabile dell'ufficio tecnico compiere l'istruttoria relativa al rilascio delle autorizzazioni per le operazioni previste dal D.P.R. 285/90 da effettuarsi in ambito comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90, e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate con determinazione del Responsabile del Settore competente.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il responsabile dell'ufficio tecnico curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere del diritto della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.
3. Novanta giorni prima della data fissata per le operazioni di esumazione ordinaria, l'Ufficio invierà una comunicazione ai parenti dei defunti indicando le modalità ed il costo delle operazioni.

Articolo 35 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, compreso tra ottobre ed aprile.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità. Non comparendo sul documento suddetto, questa può essere diversamente rilevata.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL (o di tecnico da lui delegato) e dell'incaricato del servizio di custodia.
6. Quando l'esumazione straordinaria è a richiesta di parte, sono a totale carico del richiedente tutte le spese, quali quelle relative ad intervento di rimozioni lapidi o monumenti, a scavo, sollevamento della bara, ripristino di tutte le aree circostanti eventualmente manomesse nonché l'eventuale rimozione e riattamento delle tombe circostanti, come da tariffa.

Articolo 36 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura di elenchi o tabulati recanti l'ubicazione delle concessioni temporanee, in scadenza nell'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, ovvero a loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e, sempre che nei loculi o tombe vi sia spazio sufficiente. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non venga presentata domanda di collocazione dei resti mortali ivi contenuti in cellette ossario, ovvero in altri loculi o tombe già concesse, detti resti saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente richiedano gli interessati, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, comunque per un periodo di anni cinque ovvero di anni due nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.
8. A richiesta degli interessati, allo scadere della concessione ovvero, all'atto della domanda di estumulazione, l'Amministrazione può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente del Servizio con proprio provvedimento.

Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. **Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo un decennio dalla inumazione.**
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701 e successive modificazioni.

Articolo 38 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, e questo sia possibile.

Articolo 39 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Articolo 40 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile dell'ufficio tecnico.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V **CREMAZIONE**

Articolo 41 - Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

Articolo 42 - Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 130/2001 o nel cinerario comune è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate dal almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

Articolo 43 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, columbario. Può altresì essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata. In entrambi i casi devono essere pagati gli importi stabiliti in tariffa.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in columbari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei columbari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI **NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE**

Articolo 44 - Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dall'Amministrazione Comunale ed in tutti i giorni dell'anno.
2. . . L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 45 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero non si può entrare che a piedi.
2. E' inoltre vietato:
 - a. introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
 - b. l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 46 - Divieti speciali - sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. introdurre oggetti irriverenti;
 - c. rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h. eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - i. turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j. esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
3. Ai contravventori alle disposizioni di cui all' art. 48 del presente regolamento si applica, salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione amministrativa di Euro 15.49.=.
4. Ai contravventori delle disposizioni di cui all' art. 48, 1° comma lettere f), g), h),i),j), si applica la sanzione amministrativa di Euro 36.15.=.
5. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Articolo 47 - Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 48 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.

Articolo 49 - Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.
3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.).

Articolo 50 - Materiale ornamentale

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'Ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale e all'albo pretorio del Comune per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, è stipulata ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto, da parte del servizio polizia mortuaria.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabile;
 - · · · la durata;
 - la persona e nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro - tempore, il concessionario;
 - · · · le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - · · · l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - · · · gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 52 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c. in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta qualora sia prevista nel piano cimiteriale per rotazione ventennale) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della tariffa base di concessione in vigore al momento del rinnovo.
4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché in ogni caso, la data di scadenza.

Articolo 53 - Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza della feretro o di urna da tumularsi, per i loculi, i giardini e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne (se esistenti), con esclusione di quanto previsto all'art. 25 Regolamento Regionale 6/2004.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Non può altresì, essere fatta qualora la concessione sia richiesta a seguito di esumazione straordinaria da eseguirsi nel medesimo cimitero, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma ovvero sia richiesta per la tumulazione di salma ricoverata presso la camera mortuaria, qualora il ricovero sia iniziato antecedentemente la disponibilità del loculo o tombino.

Articolo 54 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state tra loro conviventi nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, da presentare al responsabile del servizio, che, qualora riscontri l'esistenza dei presupposti anzidetti, darà il nulla osta.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 55 – Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

CAPO II **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

Articolo 56 - Divisione, subentri

1. Più concessionari di tomba di famiglia o di cappella privata possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, individuando la consistenza della quota medesima, ovvero l'attribuzione dei posti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione **l'art. 1, comma 1 lettera i) del D.P.R. 445/2000**; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile del servizio concessioni.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale destinatario delle comunicazioni del Comune.
7. Trascorso il termine di tre anni, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a persone, enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura, per il residuo periodo di durata della concessione.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o, 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma stabilita in tariffa. Le opere eseguite passano in proprietà al Comune.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area sia libera da salme, ceneri o resti e possa immediatamente essere riutilizzata senza opere di ripristino.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma stabilita in tariffa.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59 - Rinuncia a concessione di manufatti di proprietà del Comune

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dallo stesso a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma stabilita in tariffa.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Articolo 60 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93, 2° comma, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario. Qualora si verifichino le necessità descritte al 1° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, se reperibile, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio ed all'albo del cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 61 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55, penultimo comma;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto e) del primo comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili, con termine non inferiore a 30 giorni per adempiere.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del/i responsabile/i dei servizi di riferimento.

Articolo 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiale o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 63 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'albo pretorio e a quello del cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dei servizi cimiteriali.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni, mancando una trasformazione edilizia urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente dare comunicazione scritta al responsabile dei servizi cimiteriali.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.

L'asportazione di lastre di marmo, per eseguire lavorazioni del materiale deve essere comunicata al responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 66 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 67 – Costruzione tombe di famiglia e posa monumenti

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve mettere in atto tutte le opere necessario al fine di evitare eventuali danni a persone e cose. Dovranno essere inoltre rispettati gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 494/96 in materia di sicurezza dei cantieri e i dettami dei cui al Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni

- E' vietato occupare temporaneamente spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 68 - Orario di lavoro

- L'orario di lavoro nel Cimitero per la costruzione di tombe di famiglia, posa di monumenti e l'esecuzione di opere di straordinaria e ordinaria manutenzione è consentito nei giorni feriali negli orari di apertura del cimitero.
- E' vietato lavorare nei giorni di sabato, domenica, festivi, in occasione della commemorazione dei defunti.
- In occasione della commemorazione dei defunti si devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di eventuali armature e ponti.

Articolo 69 - Vigilanza

Il responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni al fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 70 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di appaltatore o concessionario, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
- Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Articolo 71 - Funzioni

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- · svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire i feretri e gli accessori relativi;
- · occuparsi della salma;
- · effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Articolo 72 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno del cimitero;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I **DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 73 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 74 – Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche " catasto cimiteriale " per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle inumazioni e delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

Articolo 75 - Annotazioni in catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modifica o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
 - c. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d. la natura e la durata della concessione;
 - e. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 76 - Schedario dei defunti

Può essere formato lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Articolo 77 - Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio delle concessioni è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, che si dovrà tenere nell'ufficio del cimitero come indicato nell'art. 5, lettera d).

CAPO II **NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 78 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 79 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, cinerari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 80 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 81 - Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto

concessionario

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto del "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza dei diritti d'uso sulla concessione.
2. Salvo quanto già previsto dal Titolo III "Concessioni" e dal D.P.R. 285/90, la concessione a regime perpetuo cessa quando il concessionario ovvero il legittimo erede richieda modificazioni al manufatto, nei limiti previsti dalla normativa, tendenti a aumentare il numero dei posti dello stesso. La concessione è sostituita ex novo con altra a tempo determinato, per la durata prevista dall'art.54 del presente regolamento e al pagamento, se dovuto, del canone di cui all'apposito tariffario.

ALLEGATO "A"